

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n.1

In data venerdì 15 novembre 2024, alle ore 21, presso l'abitazione del presidente, sita in via Case Nuove n. 2, nel Comune di Desio (MB), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale don Luigi Giussani APS - ETS in seconda convocazione, come da comunicazione inviata agli associati in data 04/11/2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. approvazione modifiche dello Statuto.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione suddetta.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Edoardo Beretta, che propone come segretario verbalizzante il sig. Marcello Crippa, che accetta.

Sono presenti n. 10 associati su 11 iscritti, di cui n. 9 in proprio e n. 1 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto, art. 14, per la validità dell'assemblea stessa.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno; quindi dichiara aperta la seduta.

Punto 1. approvazione verbale della seduta precedente.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Punto 2. approvazione modifiche dello statuto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. In particolare fa riferimento all'informativa pervenutagli via e-mail in data 28 ottobre 2024 dalla responsabile del Servizio Programmazione Istruzione e Terzo Settore della Provincia di Monza e Brianza, dott.ssa Eliana Dell'Orto; nella missiva si comunica la sospensione dell'istruttoria relativa all'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, presentata in data 01/10/2024. La lettera rileva che lo statuto depositato non risulta conforme al Codice del Terzo Settore, specificatamente agli artt. 6 e 17; si richiede, pertanto, di adeguare la documentazione, approvando e registrando le modifiche.

Riguardo all'art. 6 Ammissione, recependo le osservazioni espresse, viene modificato il comma 6 come segue: *"Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione."*

In merito all'art. 17, Funzionamento del consiglio direttivo, riguardo alla modalità di sostituzione dei membri del consiglio stesso, recependo le osservazioni espresse, il comma 1 viene modificato come segue: *"Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. L'eventuale sostituzione dei componenti del consiglio direttivo spetta all'organo assembleare, a cui compete la nomina degli amministratori. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."*

Il Presidente propone poi di integrare le finalità dell'associazione (art. 3, comma 2, punto primo), ampliando lo scopo primario così da tenere conto dell'opera, degli scritti e della personalità di don Giussani. Dopo breve discussione si decide all'unanimità di inserire nel testo la seguente dicitura: *"In particolare, l'associazione intende promuovere: la*

conoscenza della figura di don Luigi Giussani e dei luoghi legati alla sua vita e alla sua presenza a Desio, sua città natale".

Nel corso della stessa discussione si decide altresì di modificare il testo dell'art.3, comma 2, punto terzo, secondo un'accezione più ampia, che viene così formulata: "attività educative: organizzazione di incontri formativi per genitori, insegnanti, educatori e giovani; organizzazione di manifestazioni in genere e - in particolare - di convegni, incontri, fiere, escursioni finalizzati alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva".

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto. Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo, così come è stato illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e a perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al D.Lgs.117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

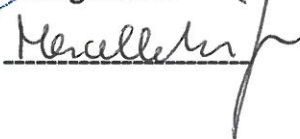
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore 22 dello stesso giorno, sottoscrive il presente verbale

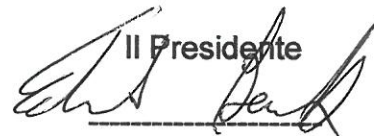
unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

"L'associazione di promozione sociale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017".

Il Segretario



Il Presidente



 **Agenzia Entrate**  **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**
Registrato il presente atto il 26 NOV 2024
al n° 1617 Mod. 3 con esatto
€ duemiluno/00

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
L'ADDETTO
Anna Lucia Riganese

Liquidazione

Reg. € 200,00

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STATUTO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE DON LUIGI GIUSSANI"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione culturale don Luigi Giussani" APS-ETS, Associazione di Promozione Sociale (o APS), di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Desio (MB), in Via Garibaldi 81, e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, ove ammesso dalle vigenti disposizioni di legge, può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere iniziative in ambito culturale, sociale, artistico e turistico per la tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e per valorizzare la fruizione delle realtà e delle potenzialità del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, promuovendone altresì la crescita sociale e culturale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

2. In particolare l'associazione intende promuovere:

- la conoscenza della figura di don Luigi Giussani e dei luoghi legati alla sua vita e alla sua presenza a Desio, sua città natale;
- attività culturali: mostre, conferenze, testimonianze, dibattiti con personalità della società civile; presentazione di libri, proiezioni di film, organizzazione di spettacoli teatrali, incontri musicali e di ascolto della musica; presentazione di opere d'arte, visite guidate a città d'arte, monumenti, gallerie e musei; organizzazione e predisposizione di viaggi di interesse culturale, sociale, religioso;
- attività educative: organizzazione di incontri formativi per genitori, insegnanti, educatori e giovani; organizzazione di manifestazioni in genere e - in particolare - di convegni, incontri, fiere, escursioni finalizzati alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- attività editoriale: pubblicazione della newsletter dell'associazione, di atti di convegni, di seminari e di ogni altro documento connesso alle attività dell'associazione, restando comunque tassativamente esclusa la pubblicazione di quotidiani.

Monica ha leuon

Edoardo Berti

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Menù Caratteristiche

Mary *Uldaro* *Alto* *Roberto* *Carli*

4. Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto in assemblea, direttamente o per delega, e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione e nel caso in cui non venga versata la quota associativa.
- 2. L'associato in ogni momento può recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
- 6. L'assemblea delibera, solo dopo aver ascoltato con il metodo del contraddittorio gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione, il tutto nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

Mano in mano

Elia Banti

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica al momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

i) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge, di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

j) fissare l'ammontare del contributo associativo;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge (in particolare dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017), dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

Enrico Berti

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da tre a cinque componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice-presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

Maria Cristina

Ry *My* *U. L.* *Roberto* *Carlo*

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri eventualmente delegati al compimento di atti o categorie di atti;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea;
- h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il presidente e il vice-presidente o più vice-presidenti;
- n) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore, deliberandone i relativi poteri.
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. L'eventuale sostituzione dei componenti del consiglio direttivo spetta all'organo assembleare, a cui compete la nomina degli amministratori. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail o con altro mezzo,

Maria Virginia Ferraro

Giorgio Benelli

anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio telematico inoltrato almeno 1 (uno) giorno prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

2. Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo; gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Manifestazione

Adh

My

W. L.

Roberto Badi
Carlo Monaco

Elad Bank

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del D.M. di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del D.M. di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo, e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

Maria Antonia Bice...

Andrea
Ubaldo...
Marco

Stefano Barbieri

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Mario Asthine

Adriano

Luigi Riva

Luigi

Alfredo

Roberto Bodo

Antonio Merico